

DISCIPLINARE TECNICO PER IL CONTROLLO DEL CINGHIALE IN PROVINCIA DI BELLUNO

L'art. 8, comma 2, lett. f) della Legge Regionale n. 30 del 7 agosto 2018 conferisce alla Provincia di Belluno funzioni specifiche in materia faunistico-venatoria ed in particolare la delega al controllo della fauna selvatica di cui all'articolo 17 comma 2 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, secondo le direttive della Giunta regionale.

Le seguenti disposizioni disciplinano per la provincia di Belluno, l'attività di controllo del cinghiale sul territorio di competenza, all'esterno di Parchi ed Aree protette.

Tutte le attività sono attuate secondo le disposizioni ed il coordinamento del Corpo di Polizia provinciale (di seguito CPP), coerentemente con quanto stabilito dagli artt. 19 L. n. 157/92 e 17 L.R. n. 50/93.

I Presidenti delle Riserve Alpine di Caccia (di seguito RAC), che per la provincia di Belluno corrispondono ai Comprensori Alpini dell'attuale pianificazione faunistico venatoria, ed i concessionari delle Aziende Faunistico Venatorie (di seguito AFV) collaborano con il CPP per la corretta attuazione delle attività previste dal presente Disciplinare.

Soggetti incaricati

Sono soggetti incaricati agli interventi di controllo gli operatori di cui agli artt. 19 L. n. 157/92 e 17 L.R. n. 50/93; gli operatori muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria devono essere espressamente autorizzati dalla Provincia.

Ciascun operatore autorizzato può operare all'interno della RAC di appartenenza e, su richiesta degli agenti del CPP, anche al di fuori della stessa. I conduttori di cani da limiere e di cani da traccia iscritti all'albo provinciale possono operare armati anche in altre Riserve purché autorizzati dagli agenti del CPP.

La Provincia autorizza nominativamente, su specifica richiesta dei medesimi, singoli operatori titolari o coadiuvanti famigliari di azienda agricola in possesso di fascicolo aziendale, proprietari o conduttori di fondi agricoli o loro delegati, ad effettuare il controllo del cinghiale in corrispondenza dei predetti fondi, anche se questi si trovano fuori dalla Riserva di associazione. Nell'atto autorizzativo sono riportati i limiti spaziali e temporali di validità della deroga e le modalità di segnalazione preventiva e rendicontazione dell'attività di controllo esercitata.

Gli operatori autorizzati devono garantire una serie di requisiti:

- oggettivi, ovvero il possesso dell'abilitazione per il controllo del cinghiale cui si aggiunge la verifica dell'idoneità operativa tramite prova di tiro, con cadenza almeno triennale ai sensi dell'art. 11 del Regolamento provinciale per la disciplina della caccia nelle Riserve alpine della provincia di Belluno- parte tecnica-;

- soggettivi, previsti dall'Atto del Presidente n. 37/2015 e ss.mm.ii. stante il rapporto fiduciario che intercorre tra la Provincia e l'operatore;

- gestionali, nel senso che ciascun operatore deve garantire una disponibilità al concreto ed effettivo esercizio dell'attività di controllo, con una continuità correlata alle dimensioni locali delle problematiche legate alla presenza ed alla dannosità del suide; qualora l'operatore si sottragga, senza valide motivazioni, a tale disponibilità, si provvederà al coinvolgimento di altri operatori che garantiscano i predetti livelli minimi di esercizio dell'attività.

La Provincia provvede alla predisposizione di un albo provinciale dal quale attingere per le esigenze operative a livello locale, nonché di un apposito disciplinare da far sottoscrivere a ciascun operatore, con il quale si precisano gli obblighi a carico dell'operatore stesso e le modalità di diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione.

Metodi di cattura e di abbattimento

a) Prelievo a scopo di controllo tramite abbattimento, in modalità individuale, all'aspetto da appostamento

Le uscite di controllo sono attuate secondo le disposizioni ed il coordinamento della Polizia provinciale e sono consentite previa comunicazione trasmessa alla Polizia provinciale a mezzo e-mail, sms, WhatsApp o altre modalità informatiche stabilite dalla Provincia. La Polizia provinciale può motivatamente negare l'uscita. Le uscite di controllo devono essere altresì comunicate al

presidente della RAC ed al concessionario della AFV.

L'appostamento deve essere numerato ed indicato su adeguata cartografia esposta in bacheca, mentre copia deve essere trasmessa alla Provincia al fine di costruire una cartografia informatizzata. E' responsabilità unica del controllore l'esercizio dell'attività di controllo da appostamento che garantisca il rispetto della norma in materia di prelievo venatorio e della sicurezza pubblica.

Qualora l'appostamento sia costituito da strutture autoportanti (altane) è onere e responsabilità del solo controllore accertarsi che le stesse siano realizzate in conformità alla normativa di settore vigente, con particolare riferimento a quella in materia venatoria, urbanistico-edilizia e paesaggistica. Gli appostamenti mobili, di carattere temporaneo, non necessitano della sopraccitata dichiarazione di allestimento prevista per i "punti di sparo fissi", ma la loro precisa localizzazione (con l'indicazione preferibilmente delle coordinate GPS), dovrà essere comunicata, prima di ogni uscita, alla Polizia provinciale, con le modalità sopra esposte.

Gli operatori autorizzati potranno avvalersi del supporto di non più di due (2) collaboratori maggiorenni, anche se sprovvisti di abilitazione.

E' vietato realizzare altane e punti di foraggiamento all'interno e nelle immediate vicinanze di colture in atto, fatto salvo consenso scritto da parte del proprietario del fondo interessato.

L'attività di pasturazione finalizzata esclusivamente all'attività di controllo potrà essere effettuata come di seguito indicato:

- è consentita nel limite massimo di 1 Kg di mais da granella al giorno per sito;
- è consentito esclusivamente l'uso di pasture a base di sostanze vegetali (frutta, ortaggi, mais, ecc.);
- è vietato l'utilizzo di carcasse animali e/o parti di esse;
- è sospesa quando non vengono programmati abbattimenti.

b) Prelievo, a scopo di controllo tramite abbattimento, in modalità individuale, all'aspetto da appostamento e in forma vagante in corso dell'attività di prelievo in selezione di ungulati

Si tratta di una forma di prelievo individuale tramite abbattimento diretto, in forma vagante o da appostamento, nel corso delle uscite autorizzate per il prelievo selettivo degli ungulati effettuate durante la stagione venatoria ad opera del cacciatore nominalmente autorizzato. Tale forma di prelievo è vietata quando all'operatore non è consentito il porto del fucile a canna rigata ai sensi dell'art. 11, c. IV e V, del Regolamento provinciale per la disciplina della caccia, ovvero nei casi in cui:

- è stato completato, nell'ambito della Riserva di appartenenza, il piano di abbattimento degli ungulati e quindi nel periodo in cui la caccia agli stessi è vietata;
- è stata completata la propria quota di abbattimento.

c) Prelievo, a scopo di controllo tramite abbattimento, in modalità collettiva, in forma vagante con la tecnica della "girata"

Si tratta di un sistema di prelievo in forma collettiva, basato sullo scovo forzato degli animali, i quali vengono indirizzati verso gli operatori che attendono alle poste.

La girata deve essere effettuata con un unico cane, portato da un conduttore abilitato - responsabile della girata - nonché con un numero limitato di operatori nelle poste.

Il cane limiere utilizzato deve essere in possesso della abilitazione specifica in prove di lavoro valutate da un giudice dell'Ente nazionale della Cinofilia italiana (E.N.C.I.).

Non è consentito lo svolgimento contemporaneo di più girate nella stessa zona.

Tutti i partecipanti alla girata devono indossare un giubbotto ad alta visibilità.

Gli operatori alle poste, prima di effettuare la girata, devono essere edotti dal conduttore del cane limiere circa i comportamenti da adottare, con particolare riferimento a quelli relativi alla sicurezza.

Il fucile può essere utilizzato anche dall'eventuale operatore in affiancamento al conduttore.

Il conduttore deve essere in costante contatto con gli operatori alle poste, per consentire la sospensione delle operazioni in caso di necessità/opportunità.

Lungo le vie d'accesso alla zona ove vengono effettuati gli interventi, il conduttore di limiere, in collaborazione con il personale incaricato delle RAC e delle AFV, dovrà collocare opportune, visibili, molteplici tabelle segnaletiche indicanti lo svolgimento della battuta al cinghiale, da rimuovere al termine della battuta.

d) Interventi di cattura tramite recinti di cattura (c. d. "chiusini")

Gli interventi di cattura sono realizzati attraverso l'utilizzo di recinti di cattura (c. d. "chiusini") di proprietà della Provincia.

L'utilizzo dei recinti di cattura è riservato esclusivamente al personale del CPP che coordina l'attività ed i collaboratori.

Periodi e orari

I periodi di svolgimento degli interventi in parola sono limitati e definiti come di seguito indicato:

- con le modalità del punto a) (Da appostamento) tutto l'anno, tutti i giorni, anche durante le ore notturne, previa comunicazione trasmessa alla Polizia provinciale a mezzo e-mail, sms, WhatsApp o altre modalità informatiche stabilite dalla Provincia;
- con le modalità del punto b) (Durante la caccia di selezione degli ungulati) nel periodo di apertura della caccia di selezione agli ungulati, secondo le date del calendario venatorio. Dall'alba al tramonto secondo gli orari del calendario venatorio;
- con le modalità del punto c) (Girata) tutto l'anno secondo le indicazioni di volta in volta stabilite dal CPP, anche relativamente agli orari;
- con le modalità del punto d) (Chiusini) tutto l'anno secondo le indicazioni di volta in volta stabilite dal CPP.

Mezzi

Per quanto riguarda l'attività di controllo tramite abbattimento diretto devono essere utilizzati solo fucili ad una sola canna rigata, a caricamento singolo manuale, a ripetizione ordinaria e semiautomatica, di calibro uguale o maggiore di 6,5 mm dotato di cannocchiale di mira. Per l'attività di controllo tramite la tecnica della "girata" di cui al punto c) è sufficiente che il fucile sia dotato di idonei sistemi di puntamento. Durante il trasporto a bordo di veicoli le armi devono essere scariche e in custodia.

E' vietato l'utilizzo di fucili a canna liscia.

Con l'esclusione delle operazioni di controllo svolte con le modalità dei punti b) e c), è consentito l'uso del visore notturno applicato all'arma ed il ricorso a fonti luminose (p.e. intensificatori di luminosità, termografia ad infrarossi) in modo da massimizzare l'efficacia del prelievo e consentire il corretto abbattimento del capo assegnato e non per la sua ricerca.

L'abbattimento in modalità individuale, all'aspetto da appostamento e in forma vagante è altresì consentito con l'utilizzo dell'arco, previo conseguimento dell'abilitazione alla caccia di selezione con l'arco.

Nel caso di capi catturati, la soppressione eutanascica degli stessi potrà anche essere realizzata da parte della Polizia provinciale utilizzando, qualora indisponibili altri mezzi, anche la pistola di ordinanza.

Si ritiene opportuno giungere ad una totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo.

Destinazione dei capi abbattuti

- i capi abbattuti devono essere conferiti presso i centri di raccolta istituiti dalle Riserve
- ogni esemplare abbattuto deve essere sottoposto ad ispezione veterinaria da parte della competente Autorità sanitaria
- l'operatore provvede a contattare il personale veterinario
- i capi abbattuti possono essere ceduti all'operatore gratuitamente, previa richiesta dello stesso e previo pagamento delle spese veterinarie, nonché di tutti gli altri relativi oneri
- i capi di cui l'abbattitore non richieda l'assegnazione, i capi investiti e i capi abbattuti dal CPP possono essere ceduti gratuitamente alla RAC in cui è avvenuto l'abbattimento, previo pagamento delle spese veterinarie e di tutti gli altri relativi oneri
- al dirigente del settore "Caccia e pesca" sono delegate le determinazioni inerenti alla destinazione dei capi non ceduti secondo quanto previsto dai punti precedenti

Norme generali

Ciascun operatore autorizzato:

- durante le operazioni di controllo svolte con le modalità del punto a), dovrà recarsi all'appostamento con il fucile scarico e in custodia e per nessun motivo, durante l'attività di controllo, dovrà allontanarsi con il fucile;
- dovrà avere con sé, per tutto il tempo dell'uscita, la licenza di porto di fucile e l'assicurazione in

corso di validità;

- è obbligato alla denuncia dello sparo senza ritardo all'agente di zona del CPP, anche tramite e-mail, sms, WhatsApp o altre modalità informatiche stabilite dalla Provincia, lo sparo va comunicato inoltre anche al presidente della RAC ed al concessionario della AFV;

- nel caso di abbattimento, dovrà applicare immediatamente al capo l'apposita fascetta fornita dalla Provincia e dare comunicazione senza ritardo all'agente di zona del CPP, anche tramite e-mail, sms, WhatsApp o altre modalità informatiche stabilite dalla Provincia;

- in caso di ferimento, anche presunto, dovrà prontamente avvisare l'agente di zona del CPP ed un conduttore di cane da traccia iscritto all'albo provinciale, il quale, se in possesso di autorizzazione al controllo del cinghiale e licenza di porto di fucile ed assicurazione in corso di validità, provvederà, previa comunicazione al CPP ed al presidente di Riserva/concessionario AFV, al recupero anche con l'uso del fucile, dando immediato avviso dell'esito allo stesso agente. E' sempre vietato procedere alla ricerca dell'animale ferito in maniera autonoma;

- dovrà compilare la scheda di rendicontazione mensile delle uscite e consegnarla al CPP, per il tramite del Presidente della Riserva o del concessionario dell'AFV o suo delegato.

In caso di inosservanza delle disposizioni stabilite dal presente Disciplinare o impartite dal CPP sarà avviato il procedimento di diffida, sospensione o revoca dell'autorizzazione in base alla gravità del fatto.

In caso di revoca, l'autorizzazione potrà essere nuovamente rilasciata trascorsi 3 anni dalla data del provvedimento.